

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 764 del 16 giugno 2020

Stagione venatoria 2020/2021. Approvazione calendario venatorio regionale(art.16 L.R. n. 50/93).

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Viene approvato il calendario venatorio per la stagione 2020/2021 a conclusione del correlato iter istruttorio ed acquisito il parere consultivo dell'ISPRA.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.

Il calendario venatorio deve indicare:

- a. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;
- b. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
- c. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- d. l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto a trasmettere all'ISPRA, con nota prot. n. 122462 del 16.03.2020 il progetto di calendario venatorio 2020/2021 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.

Con l'allegata nota di riscontro prot. n. 17614 del 27.04.2020, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, l'ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha articolato una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti al calendario venatorio della Regione del Veneto che, a parere dell'ISPRA medesimo, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Al contrario le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata dall'Amministrazione regionale.

La parte di osservazioni critiche che si possono "desumere" a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, starna, pernice rossa, ecc. non risultano in alcuna misura rapportate (proprio perché l'ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali del Veneto. Se può essere in parte condivisa (pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: "L'Applicazione dei Key concepts a livello regionale") l'affermazione dell'ISPRA in ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici ("Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l'intero territorio italiano..."), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti l'ISPRA non la propone) avuto riguardo alle specie stanziali, specie per le quali, tra l'altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall'Amministrazione regionale con il rispettivo Piano faunistico-venatorio (articolo 8 della L.R. n. 50/93) e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 50/93). Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92) a prevedere, in particolare, la valutazione dell'adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell'ambito delle istruttorie sottese all'approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di "scostamento" dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 della Legge n. 157/92) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili (se non indispensabili) in sede di formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle

specie per le quali l'ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati. In altre parole, per le specie stanziali l'ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche ai più volte richiamati Piani faunistico-venatori e relative analisi/monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consentono di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92. Certamente la soluzione migliore sarebbe che l'ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratrici dovrebbero evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica "in loco" del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente "fruibili" in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell'approvazione del calendario venatorio. Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo, per vent'anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue in relazione alle osservazioni critiche formulate dall'ISPRA nel parere reso, partendo dalla pag. 4 del parere, ed in particolare dal punto relativo alle specie cacciabili

A - SPECIE CACCIABILI

A1) Combattente

L'ISPRA non fornisce motivazioni convincenti in ordine alla necessità di sospendere la caccia al Combattente. L'Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale specifico difforme dal parere partendo dalla Guida fornita dallo stesso Istituto nazionale. A tale ultimo riguardo si evidenzia che la Guida (pag. 25) così si esprime nel merito: "Un periodo di caccia compreso tra la 3^a domenica di settembre ed il 20 gennaio potrebbe risultare teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Si evidenzia che trattasi di specie cacciabile (ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 157/92) che già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide venete, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie Combattente del tutto trascurabile.

In riferimento alla valutazione della situazione demografica della specie si evidenzia che un lavoro recente, successivo ai dati citati dall'ISPRA, stabilisce in modo definitivo che la popolazione euroasiatica del Combattente, che transita in Italia ed in Veneto nella migrazione post-nuziale, è stabile, a seguito di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia (Rakhimberdiev et al., 2011).

Aggiungasi che i censimenti compiuti in Africa equatoriale (areale di svernamento della specie), eseguiti e pubblicati dall'ONCFS (Trollet et al. 2009), fanno registrare una sostanziale stabilità della popolazione svernante ovvero quella che interessa l'Italia nel corso della migrazione post-nuziale.

Un ulteriore articolo scientifico pubblicato nel 2012 riconferma che il declino delle popolazioni dell'Europa occidentale è dovuto ad uno spostamento ad Est dei luoghi di nidificazione, e che questa redistribuzione è associata anche al degrado dei luoghi di sosta in Europa occidentale durante la migrazione pre nuziale. Ad una diminuzione in Europa occidentale sono infatti associati incrementi in aree più orientali come la Bielorussia e la penisola di Pripyat. (Verkuil et. al., 2012).

Da ultimo, un recente Atlante dei limicoli nidificanti nella Russia Artica ribadisce la natura "nomade" del Combattente e le variazioni che si verificano nella scelta degli areali di nidificazione (Lappo et. al., 2012), ovvero la specie è in grado di modificare la strategia migratoria e di scelta dei luoghi riproduttivi in ragione delle condizioni degli habitat.

Tutto ciò premesso si dà atto che il progetto di calendario, aderendo al principio di precauzione, anticipa la chiusura della stagione venatoria al 31 ottobre a fronte delle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (31 gennaio) e nella Guida (20 gennaio), con un contingentamento del carniere giornaliero e stagionale.

A2) Moretta

L'ISPRA non fornisce motivazioni convincenti in ordine alla necessità di sospendere la caccia alla Moretta. L'Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale difforme dal parere partendo dalla Guida fornita dallo stesso Istituto nazionale. A tale riguardo si evidenzia come l'ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida medesima, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^a decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^a decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata... ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 20 della Guida);
- relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 19 e 20 della Guida);
- che la questione del disturbo nelle zone umide e la paventata confusione con la specie protetta Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) sono affrontate e risolte nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto assoluto di caccia alla specie Moretta (*Aythya filigula*);
- che al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento della specie Moretta tabaccata è pressoché nullo posto che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta (Melega, 2007) né contingenti svernanti superiori a poche unità;
- il recente report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici (Zenatello et al., 2014) in Italia dimostra che la specie Moretta tabaccata è in incremento sia nel periodo 2001-2010 sia nel 1993-2010, in un arco temporale in cui la Moretta è stata cacciabile in Italia nella gran parte delle regioni. Questo dimostra che l'impatto della caccia alla specie Moretta non ha determinato decremento delle presenze di Moretta tabaccata in Italia;
- inoltre si evidenzia che la specie Moretta tabaccata non si trova in uno stato di conservazione "critico" come affermato da ISPRA, ma al contrario in una situazione favorevole sia in Europa, sia in Italia. Secondo l'IUCN, con dati aggiornati al 2019, la specie è classificata "Least concern" in Europa e "Near threatened" a livello globale, cioè due categorie al di fuori di quelle a rischio. A livello nazionale, secondo il recente Report Articolo 12 della Direttiva, aggiornato al 2018, la specie Moretta tabaccata è valutata in aumento in Italia, sia come nidificante, sia come svernante (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive).

Ciò premesso si ritiene di poter consentire il prelievo venatorio alla specie Moretta nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 20 gennaio.

B - APERTURA DELLA CACCIA PRIMA DEL 1° OTTOBRE

B1) Beccaccia

L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."

Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile;

- sulla base di questi dati oggi la specie è stata esclusa dall'Unione Europea dalla lista di quelle bisognose di Piano di Gestione Internazionale che infatti non è stato rinnovato;
- anche BirdLifeInternational stabilisce che la popolazione paleartica della Beccaccia è stabile; <http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693052>;
- che la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata alla seconda decade di agosto.

B2) Tordo Bottaccio

L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre".

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:

- della compatibilità con il periodo di fine della riproduzione (pag. 31 della Guida);
- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
- della stabilità/tendenza all'incremento della popolazione nidificante in Italia (pag. 31 della Guida).

B3) Germano reale

L'ISPRA, a pag. 16 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto...e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio...Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell'attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione....Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida) e della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 16 della Guida). Si evidenzia altresì che il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l'apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.

B4) Folaga

L'ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Folaga in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B5) Gallinella d'acqua

L'ISPRA, a pag. 22 e 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^a decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° marzo (1^a decade di marzo). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Gallinella d'acqua in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B6) Alzavola

L'ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^a decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^a decade di gennaio)....Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
- della data (10 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 21 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Alzavola in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B7) Mestolone

L'ISPRA, a pag. 18 e 19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^a decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^a decade di febbraio)....Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Mestolone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B8) Moriglione

L'ISPRA, a pag. 19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 agosto (1^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio). Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale già in gennaio... è ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia.... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- della data (10 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Moriglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B9) Canapiglia

L'ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 17 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Canapiglia in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B10) Porciglione

L'ISPRA, a pag. 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 febbraio (3^ decade

di gennaio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio.... e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B11) Fischione

L'ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 17 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Fischione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B12) Codone

L'ISPRA, a pag. 18 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del fatto che il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile (pag. 18 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Codone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B13) Marzaiola

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida.

B14) Beccaccino

L'ISPRA, a pag. 23 e 24 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Beccaccino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B15) Frullino

L'ISPRA, a pag. 24 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Frullino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B16) Pavoncella

L'ISPRA, a pag. 25 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura stabilita dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:

- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 25 della Guida);
- della tendenza della popolazione europea, giudicata stabile nell'ultimo report AEWA;
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi

tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Pavoncella in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B17) Cesena

L'ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre".

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
- della stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (pag. 30 della Guida).

B18) Tordo sassello

L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "...Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio".

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
- che, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

B19) Starna

L'ISPRA, a pag. 11 della Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)."

Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

B20) Fagiano

L'ISPRA, a pag. 12 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2^a decade di settembre). Tuttavia l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive".

A tal proposito, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano. Per

contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

B21) Quaglia

L'ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori".

Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre non è in grado, ad avviso dell'Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull'entità dell'impatto paventato dall'ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi.

B22) Apertura anticipata della caccia al Colombaccio

L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia al Colombaccio, in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per dette specie la sola forma da appostamento.

Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92.

B23) Apertura anticipata della caccia al Merlo

L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia al Merlo in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per detta specie la sola forma da appostamento.

Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92. A ciò si aggiunge che l'ISPRA, a pag. 29/30 della Guida, così si esprime per la specie Merlo "..... L'eventuale anticipo della stagione venatoria è teoricamente possibile ma va praticato con cautela.....(tre giornate fisse nella forma esclusiva dell'appostamento..)".

Al riguardo si ritiene che il progetto di calendario venatorio sottoposto al parere consultivo dell'ISPRA non si discosti sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall'ISPRA medesimo (cinque giornate in pre-apertura, nella forma esclusiva dell'appostamento; 5 capi giornalieri).

B24) Apertura anticipata della caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia

L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia, in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per dette specie la sola forma da appostamento.

Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92.

B25) Tortora

L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia alla Tortora in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per detta specie la sola forma da appostamento e di escludere il prelievo della specie in preapertura.

Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92.

A ciò si aggiunge che l'ISPRA, a pag. 27/28 della Guida, così si esprime: "...Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta.... il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta "pre-apertura".. tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse...nella forma esclusiva dell'appostamento".

Da ultimo si ritiene opportuno evidenziare come, nel calendario sottoposto a parere consultivo, il prelievo della specie Tortora è limitato al solo mese di settembre (con due sole giornate di preapertura) riducendo quindi la stagione venatoria di un mese rispetto alla passata stagione e limitando il carniere giornaliero e stagionale rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore in ossequio a quanto previsto dall'ISPRA.

C - TEMPI DI CHIUSURA DELLA CACCIA

C1) Beccaccia

L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."

Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene di mantenere al 20 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:

- che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo di una pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile;
- che la data di inizio della migrazione pre-nuziale in Italia, stabilita nel documento ORNIS Key Concepts, è la seconda decade di gennaio; per tale motivo, in armonia con la Guida interpretativa della "Direttiva Uccelli", la caccia può chiudere alla fine della seconda decade ovvero il 20 gennaio (la possibilità di sovrapposizione del periodo di caccia e della migrazione pre-nuziale di una decade, lo si ribadisce, è consentita dalla Guida Interpretativa sulla Direttiva 409/79/CEE prodotta dalla Commissione Europea che, al paragrafo 2.7.2, pag. 39, così recita: "Nello studio sui concetti fondamentali i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione pre-nuziale sono presentati in periodi di dieci giorni - decenni. Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale.").

Sulla base del Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA si evidenzia che, qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. "ondate di gelo"), l'Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo.

C2) Chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica.

C2a) Germano reale

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B3) per quanto concerne lo status del Germano reale, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida);
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (di seguito "Guida interpretativa") messa a disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) facente parte del presente provvedimento quale **Allegato C**;
- della limitazione del numero di giornate settimanali di caccia nel mese di gennaio all'interno delle ZPS (che rappresentano la quasi totalità delle zone umide venete) imposta dal D.M. 17.10.2007, così come recepito nel calendario oggetto di approvazione (punto 12, lettera g).

C2b) Folaga

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B4) per quanto concerne lo status della Folaga, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa.

C2c) Gallinella d'acqua

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B5) per quanto concerne lo status della Gallinella d'acqua, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida).

C2d) Alzavola

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B6) per quanto concerne lo status dell'Alzavola, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

C2e) Mestolone

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B7) per quanto concerne lo status del Mestolone, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

C2f) Moriglione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B8) per quanto concerne lo status del Moriglione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

C2g) Canapiglia

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B9) per quanto concerne lo status della Canapiglia, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

C2h) Porciglione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B10) per quanto concerne lo status del Porciglione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa.

C2i) Fischione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B11) per quanto concerne lo status del Fischione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

C2l) Codone

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B12) per quanto concerne lo status del Codone, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

C2m) Marzaiola

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida.

C2n) Beccaccino

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B14) per quanto concerne lo status del Beccaccino, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 23 e 24 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine all'eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca del selvatico sul territorio sia al maggior numero di praticanti coinvolti. A tal ultimo riguardo è ben noto infatti che la caccia al Beccaccino è una caccia di tipo specialistico e, di conseguenza, esercitata da un limitato numero di praticanti.

C2o) Frullino

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B15) per quanto concerne lo status del Frullino, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 24 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

C2p) Pavoncella

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B16) per quanto concerne lo status della Pavoncella, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 25 della Guida).

C3) Chiusura della stagione venatoria per Cesena e Tordo sassello.

C3a) Cesena

L'ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: "..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)."

Si ritiene quindi di mantenere al 31 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto altresì conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
- di quanto riportato dall'ISPRA medesimo nella pubblicazione "I Tordi in Italia" uscita nel 2010, ove si afferma che il periodo di svernamento della specie nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del paese: nel Veneto, quindi, la migrazione pre-nuziale comincia più tardi. Questa situazione è evidenziata nello stesso testo "Tordi in Italia" alla pagina 106 in cui risulta evidente che la specie comincia ad abbandonare il territorio regionale a partire dal mese di febbraio. Questi dati dimostrano che la chiusura alla fine di gennaio ottempera all'articolo 7 comma 4 della direttiva 147/2009/CE ovvero la specie non viene cacciata durante la migrazione pre-nuziale.

C3b) Tordo sassello

L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio...Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio".

Si ritiene di mantenere al 31 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**);
- dell'allineamento temporale delle date di chiusura nell'ambito del gruppo (per le specie Cesena e Tordo sassello la chiusura della stagione venatoria è fissata al 31 gennaio);
- per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari si evidenzia come le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano i soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

C4) Chiusura della stagione venatoria per Starna e Fagiano.

C4a) Starna

Si ritiene di mantenere la data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto che non è dato conoscere studi condotti nella realtà veneta che attestino l'utilità di limitazioni all'arco temporale previsto dalla legge.

C4b) Fagiano

Si ritiene sufficiente, in ossequio al principio di precauzione, l'anticipo della chiusura a fine dicembre (l'art. 18 della Legge n. 157/92 prevede la chiusura della caccia al fagiano a fine gennaio), tenuto conto che non è dato conoscere studi condotti nella realtà veneta che attestino l'utilità di ulteriori limitazioni all'arco temporale previsto dalla legge.

C5) Chiusura della caccia alla Quaglia

Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/92. Anche per tale motivo si ritiene di confermare la data di chiusura al 31 dicembre.

D - ARCO TEMPORALE MASSIMO

In ordine alla chiusura del prelievo venatorio previsto a carico di Cornacchia grigia, Cornacchia nera e Gazza, il progetto di calendario risulta in linea con quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 della L.157/92 posto che la data di chiusura per queste specie è fissata al 13 gennaio 2021, in ossequio a quanto previsto da ISPRA nel parere rilasciato.

Parimenti dicasi per la data di chiusura alla specie Colombaccio, in quanto il progetto di calendario risulta in linea con quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 della L.157/92.

E - FORME DI CACCIA

Per quanto riguarda l'affermazione dell'ISPRA secondo il quale: "*dal 21 gennaio l'attività venatoria ai Corvidi dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalla zone umide frequentate dagli uccelli acquatici..... a una distanza superiore a 500 metri da pareti rocciose o parzialmente tali*", si ritiene di non aderire al parere ISPRA in quanto l'Amministrazione regionale ritiene che il disturbo agli uccelli acquatici lamentato sia del tutto relativo in quanto la stragrande maggioranza dei prelievi aventi per oggetto la maggior parte degli uccelli acquatici (ed in particolare gli anatidi) avviene in zona vallivo-lagunare, in un contesto ove la caccia specialistica appunto agli acquatici è sostanzialmente realizzata in via esclusiva (Aziende faunistico-venatorie) e dove, proprio al fine di favorire l'arrivo e la sosta di detta fauna, non si realizza da parte dei cacciatori alcuna ulteriore tipologia di caccia.

Per quanto riguarda il presunto disturbo all'inizio dell'attività riproduttiva dei rapaci rupicoli, si ritiene che il numero di giornate assentite tra il 21 ed il 31 gennaio (che non possono essere superiori a tre giornate settimanali, in ossequio a quanto disposto al punto 5 del calendario) non determini un impatto significativo.

F - CACCIA A FAUNA ACQUATICA IN FORMA VAGANTE A GENNAIO

L'indicazione dell'ISPRA secondo il quale: "*La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia e Pavoncella limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi*", non è supportata da indicazioni tecniche e studi che consentano di comprendere la ratio dell'indicazione medesima e la sua corretta applicazione nel contesto veneto.

G - GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE

L'ISPRA ritiene che, allo stato attuale, in assenza di elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non vada concessa in quanto non risponde ad un opportuno principio di precauzione.

Si ritiene di mantenere in calendario le due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (in applicazione dell'art. 18, comma 6 della Legge n. 157/92 e dell'art. 16, comma 2 lettera b della L.R. n. 50/93) tenuto conto di quanto segue:

- a. la più ampia distribuzione nei mesi di ottobre e di novembre di un maggior numero di giornate per il prelievo da appostamento fisso costituisce uno strumento di deflazione del carico venatorio nelle giornate previste dal calendario per la caccia ordinaria. La stessa modalità venatoria, in c.d. "appostamento fisso", riduce inoltre l'impatto della presenza dei cacciatori nel territorio, in quanto questi sono costretti a rimanere nel punto di prelievo prescelto a inizio stagione, restando esclusa per detta forma di caccia la possibilità di operare in forma vagantiva nel territorio;
- b. detta modalità è più facilmente assoggettabile ai controlli sull'attività venatoria;
- c. poiché le giornate aggiuntive inserite nel calendario cadono in periodo feriale, la pratica effettiva viene limitata a quota minoritaria di cacciatori dediti alla caccia. E ciò in relazione al fatto che solo una parte dei cacciatori ha piena disponibilità del proprio tempo libero;
- d. questa iniziativa è coerente e concorre con l'indicazione contenuta nel parere dell'ISPRA, ove questo sostiene che "*L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili*". Questa disposizione permette di comprendere quali siano le abitudini comportamentali dei cacciatori, sia potendo definire il carico venatorio da appostamento fisso, rispetto all'attività da appostamento temporaneo o in forma vagantiva, sia potendo conoscere le disponibilità di accesso in periodo feriale alle pratiche venatorie da parte dei cacciatori abilitati. L'acquisizione di questi dati permetterà di conseguire un quadro informativo più definito e puntuale sull'impatto del prelievo venatorio, proprio nel senso raccomandato dall'ISPRA;
- e. quanto alle conseguenze sull'avifauna di una tale determinazione, le stesse appaiono poco rilevanti e, in effetti, non sono state oggetto, a questo riguardo, di valutazione da parte dell'ISPRA. Infatti le specie tortora, allodola, quaglia, canapiglia, pavoncella, codone, moretta e combattente sono soggette a limite annuale di prelievo (punto 7 lettera b del calendario); ne consegue che l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente invariato sia che si utilizzino 3 oppure 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;
- f. tutte le altre specie di migratoria sono soggette al limite annuale complessivo di 425 capi (sempre punto 7 lettera b del calendario); ne consegue che anche per le altre specie migratorie (diverse da quelle del punto precedente) l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente uguale sia con 3 che con 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;

- g. le specie di uccelli acquatici sono monitorate in modo efficace dai censimenti invernali IWC (International Waterbird Census), che dimostrano incrementi numerici delle popolazioni della maggior parte delle specie, sia in Veneto che in Italia e a livello internazionale, per cui il regime di caccia in atto nel Veneto, ove da anni si autorizzano le due giornate integrative ai sensi di legge, non ha inciso negativamente sulla demografia delle specie;
- h. il regime di caccia da appostamento riduce il disturbo indotto dall'attività venatoria sia sulle specie cacciabili che su quelle protette; detto regime è infatti suggerito dall'ISPRA come metodo per la caccia in pre-apertura e nella prima decade di febbraio proprio al fine di ottenere una riduzione del disturbo;
- i. le tendenze demografiche delle specie non oggetto di monitoraggio, cacciate da appostamento e non soggette a limite di prelievo stagionale (quali i turdidi), sono favorevoli;
- j. nel Veneto l'estensione e la distribuzione delle aree a divieto di caccia assicura una disponibilità di zone rifugio che riducono in ogni caso gli eventuali effetti pregiudizievoli dell'attività venatoria sulle specie cacciabili.

H - MAMMIFERI

H1) Lepre comune e Coniglio selvatico

L'ISPRA espone quanto segue: "Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Tali indicazioni anche andrebbero applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia".

Si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole due settimane) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi);
- che la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;

Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.

H2) Volpe

Nel caso della Volpe, l'ISPRA fornisce indicazioni gestionali che prevedono un periodo più ristretto nel caso di caccia vagantiva ed un periodo più ampio per la caccia esercitata in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita oltre al prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottiche di mira.

Si ritiene di mantenere l'arco temporale previsto dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 senza distinzioni correlate alla modalità di esercizio venatorio in quanto:

- nella realtà veneta la pratica della caccia alla volpe in squadre organizzate non è particolarmente diffusa;
- non vengono segnalate, dalle competenti sedi territoriali dell'Amministrazione regionale, problematiche particolari connesse al prelievo della volpe nell'intera stagione venatoria;
- trattasi di specie in buono stato di conservazione che non di rado deve essere sottoposta a piani di controllo numerico (specie opportunistica in grado di arrecare notevoli danni ai piccoli allevamenti ed alla stessa fauna selvatica).

I - PRELIEVO NELLE AZIENDE FAUNISTICO - VENATORIE

L'ISPRA non ravvisa elementi di natura tecnica e biologica per un'estensione dei periodi di prelievo nelle Aziende faunistico-venatorie che pertanto dovrebbero coincidere con quelli previsti negli ATC.

Detta osservazione fa riferimento con ogni probabilità alla specie Fagiano, specie per la quale il calendario pone al 31 gennaio la data di chiusura del relativo prelievo nell'ambito, appunto, delle Aziende faunistico-venatorie.

A tale riguardo si osserva quanto segue:

- i periodi di prelievo per le Aziende faunistico-venatorie fissati dal calendario venatorio sottoposto a parere consultivo rispettano pienamente i vincoli temporali imposti dal più volte richiamato art. 18 della Legge n. 157/92; risulterebbe pertanto necessario conoscere quali siano, a parere dell'ISPRA, gli elementi di natura tecnica e biologica che renderebbero inopportuna la fissazione dei termini operata dal calendario, posto che l'affermazione dell'ISPRA medesimo appare oggettivamente formulata in termini generici;
- la mancata coincidenza della data di chiusura della caccia al Fagiano all'interno degli ATC con la medesima data fissata per le Aziende faunistico-venatorie deve essere intesa quale conseguenza dell'intenzione dell'Amministrazione regionale di operare, con riferimento al territorio soggetto a gestione programmata della caccia, una limitazione prudenziale rispetto ai termini fissati dalla legge, tenuto conto che la gestione della specie Fagiano all'interno delle Aziende faunistico-venatorie risulta oggettivamente più accurata dovendosi avvalere degli strumenti gestionali (censimenti, ripopolamenti, piani di assestamento, piani di abbattimento, programmi di conservazione di ripristino ambientale) previsti dal vigente Piano faunistico-venatorio regionale (art. 33 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n. 1).

L - PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

L1) Pernice rossa

Inserimento della specie cacciabile Pernice rossa *Alectoris rufa*, *taxon* alloctono per il Veneto.

L'ISPRA afferma che l'inserimento della Pernice rossa (*Alectoris rufa*) tra le specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie.... si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico.

Per quanto concerne la Pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell'ISPRA (concernenti l'inquinamento genetico che potrebbe conseguire all'immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un *taxon* non autoctono) siano non condivisibili.

Le Aziende agro-turistico-venatorie vengono autorizzate in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica, tipici della pianura con indirizzo culturale prevalentemente cerealicolo. In detti ambienti ben difficilmente è dato rinvenire esemplari di Coturnice (*Alectoris graeca*), con la conseguenza che è di fatto insussistente la possibilità di ibridazione naturale tra Pernice rossa e Coturnice (specie sedentaria a maggior diffusione nelle aree pre-alpine).

Trattasi appunto di specie oggetto di rilascio esclusivo nelle Aziende agro-turistico-venatorie, ove in poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé. Non si conoscono episodi di nidificazione. Non esistono nuclei di popolazione allo stato libero.

Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna "introduzione in natura di specie alloctona" (che è vietata dal D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

L2) Quaglie d'allevamento

L'Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in collaborazione con le Province e la Città Metropolitana di Venezia (oggi Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo) che sul territorio garantiscono l'assolvimento delle funzioni di presidio costante delle attività degli istituti privatistici, di non uniformarsi all'indirizzo formulato dall'ISPRA tenuto conto soprattutto della ridotta capacità di adattamento dei soggetti provenienti da allevamento immessi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza degli eventuali "superstiti" praticamente nulla.

Aggiungasi anche in questo caso, così come evidenziato per la pernice rossa, che le AATV vengono istituite per legge in territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ovviamente, ambienti ad elevata valenza ecologica con la conseguenza che l'incontro e l'eventuale ibridizzazione tra Quaglie giapponesi (*Coturnix coturnix japonica*) e Quaglie comuni (*Coturnix coturnix coturnix*) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a verifica ma, di fatto, non riscontrabile nella realtà veneta alla luce delle considerazioni di cui sopra.

M - PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI

Premesso che la data di inizio per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l'allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali (oggi Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo). Al riguardo, si evidenzia che dette Strutture hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una particolare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 2, lettera e) della L.R. n. 50/93), le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all'allenamento/addestramento per così dire "libero" ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l'opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art.18. Ad ogni buon conto si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell'ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il D.M. 17.10.2007 ha disposto il divieto dell'addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 12 lettera e) dal calendario venatorio oggetto di approvazione.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l'approvazione dell'allegato calendario venatorio regionale valido nel Veneto per la stagione venatoria 2020/2021, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**, dando atto che l'eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) venga realizzata dalle Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo secondo gli indirizzi sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 3.08.2010 e s.m.i., la cui applicabilità viene quindi estesa anche per la stagione venatoria 2020-2021.

Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due questioni sulle quali la Giunta Regionale è intervenuta incidentalmente a supporto dell'approvazione del calendario venatorio già nella stagione 2012-2013, questioni il cui rilievo suggerisce di integrare come segue le argomentazioni di merito sin qui esposte:

- a) inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall'ISPRA in attuazione della c.d. direttiva uccelli di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern), che si vorrebbero non cacciabili in assenza di un "Piano di Gestione";
- b) previsione della cacciabilità di avifauna migratrice prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l'avvio della fase di migrazione c.d. pre-nuziale.

Quanto all'inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall'ISPRA in attuazione della c.d. Direttiva "Uccelli" di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern) occorre considerare che le 19 specie in questione non sono quelle ritenute sensibili dalla Commissione Europea, ma quelle indicate in difficoltà da una agenzia privata internazionale che studia l'avifauna. Tra queste 19 specie cacciabili, ritenute in stato di conservazione non favorevole, al momento sono solo alcune quelle per le quali in ambito comunitario è già stato predisposto un piano di gestione di livello europeo.

Come ricavabile dalla Guida interpretativa della Direttiva "Uccelli" (paragrafo 2 punto 4, punto 24/29) anche l'approntamento dei Piani di gestione non comporta comunque di per sé la sospensione dell'attività venatoria. Tanto è vero che l'ISPRA, nella sua Guida alla stesura dei calendari (pag. 5), pone la questione relativa alla sospensione della caccia alle specie in declino come raccomandabile, fatta salva la sua inclusione nei piani di gestione.

Ciò detto, e in modo pur sempre prudenziale, secondo le indicazioni pervenute dall'ISPRA la Regione, a prescindere dall'esecuzione dei Piani di gestione, dispone comunque il contingentamento dei carnieri stagionali e giornalieri per 8 delle 19 specie considerate sensibili alla classificazione SPEC operata da BirdLife International (2 di queste 19 specie non sono peraltro cacciabili nel Veneto). Mentre per le rimanenti 9 è pur sempre possibile considerare, nel corso del periodo di vigenza del calendario, una riduzione temporale dello stesso o dei vari carnet in considerazione di puntuali segnalazioni di difficoltà manifestata dalle relative popolazioni, secondo i poteri concessi alle Regioni ai sensi dell'art. 18 e 19 della Legge n. 157/92 così come da tempo recepito nei termini di cui all'art.17 della L.R. n. 50/93.

Quanto infine ai periodi di durata del calendario venatorio con riferimento alle fasi di migrazione pre-nuziale e di completamento dell'accrescimento dei giovani esemplari, va osservato, ad integrazione di quanto argomentato a livello di singola specie, che i margini di difformità rispetto al parere consultivo dell'ISPRA vanno ricondotti anche a una valutazione delle contingenti situazioni atmosferiche e climatiche, laddove si possano manifestare nei migratori evidenze concernenti

attività di preparazione della migrazione prima della scadenza della durata dell'attività venatoria, secondo i poteri concessi dai richiamati artt. 18 e 19 della Legge n. 157/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

PRESO ATTO del parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale prot. n. 17614 del 27.04.2020 (**Allegato A**);

RICHIAMATA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", allegata al richiamato parere ISPRA;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", così come modificata dall'art. 42 della legge comunitaria 2009;

Visto l'articolo 16 della L.R. n. 50/1993;

RICHIAMATO l'Allegato D della Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

RICHIAMATA altresì la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione Europea;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 <>;

VISTA la legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria." (Legge finanziaria 2006), fatto particolare riferimento alle norme di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 5;

VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.", fatto particolare riferimento alle norme di cui ai commi 85 e 89 dell'articolo 1;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale prot. n. 17614 del 27.04.2020 e facente parte del presente provvedimento quale **Allegato A**;
3. di approvare il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2020/2021 così come riportato nell'**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento;
4. di prendere atto della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (di seguito "Guida interpretativa") messa a disposizione della Commissione europea, limitatamente alla pagina 39, paragrafo 2.7.2, facente parte del presente provvedimento quale **Allegato C**;

5. di disporre l'estensione anche alla stagione venatoria 2020/2021 degli indirizzi gestionali per la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) emanati con DGR n. 2088 del 03.08.2010 e s.m.i.;
6. di disporre la trasmissione all'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, all'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo, alle Associazioni venatorie ed al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
7. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento, riguardando un'attività ludico-ricreativa e sportiva, potrà essere soggetto a specifiche limitazioni previste da provvedimenti di emanazione statale e regionale in ordine al contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.